REGOLAMENTO (CEE) N. 1968/73 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1973

che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 [2], in particolare l'articolo 19, seconda comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE prevede che, quando il prezzo cif di uno o più prodotti di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento superi notevolmente il prezzo d'entrata, se tale situazione rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie ;

considerando che occorre stabilire le norme generali di applicazione di tali disposizioni, in particolare i criteri per costatare che il prezzo cif supera notevolmente il prezzo d'entrata e per valutare l'eventuale persistere di una tale situazione ;

considerando che, per evitare perturbazioni sul mercato della Comunità, è necessario assicurare un'offerta sufficiente di cereali ; che a tal fine è possibile fare ricorso segnatamente alla riscossione di prelievi all' esportazione e alla sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione ;

considerando che occorre altresì stabilire criteri per il calcolo dei prelievi all'esportazione in funzione della situazione economica ;

considerando che, dati gli obblighi comunitari in materia di aiuto alimentare, le esportazioni effettuate in tale ambito sono da escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Un superamento notevole ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del due per cento.

2. Tale superamento rischia di persistere quando si costata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione dell' evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

3. Il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni per effetto della situazione di cui ai paragrafi 1 e 2, quando il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale è tale da ostacolare l'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento n. 120/67/CEE, ovvero da provocare l'uscita di tali prodotti dalla Comunità, in modo che la sicurezza degli approvvigionamenti non sia più o rischi di non essere più garantita nella Comunità.

Articolo 2

1. Qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento n. 120/67/CEE, secondo i criteri definiti all'articolo 1, possono essere adottate le misure seguenti :

— applicazione di un prelievo all'esportazione per la cui fissazione può essere prevista una procedura di gara,

— fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di esportazione,

— sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione,

— rigetto totale o parziale delle domande di rilascio dei titoli di esportazione che sono in corso di espletamento.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE quando la situazione del mercato o le relazioni tra i prodotti lo rendano necessario.

3. È decisa l'abrogazione delle misure di cui al paragrafo 1 al più tardi quando si costati che per tre settimane consecutive non si verifica più la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

[1] GU n. L 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[2] GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

Articolo 3

1. Per stabilire il prelievo all'esportazione si tiene conto dei seguenti elementi :

a) situazione e prospettive di evoluzione :

— sul mercato della Comunità, dei prezzi dei cereali e delle disponibilità,

— sul mercato mondiale, dei prezzi dei cereali e dei prezzi dei prodotti del settore cerealicolo ;

b) obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi ;

c) aspetto economico delle esportazioni.

2. Il prelievo all'esportazione :

a) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato sulla base della differenza tra il prezzo cif e il prezzo d'entrata ;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento n. 120/67/CEE, è derivato da quello applicabile al cereale di base, tenuto conto fra l'altro della quantità di tale cereale necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione ;

c) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento n. 120/67/CEE, esclusi i prodotti delle sottovoci 11.08 A I, III, IV e V, della voce 11.09 e delle sottovoci 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune, è derivato da quello applicabile ai cereali di base da cui dipendono per mezzo dei coefficienti di cui all'allegato II, tabella A del regolamento (CEE) n. 968/68 [1] e all'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68 [2].

3. Quando la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, il prelievo all'esportazione può essere differenziato.

4. Il prelievo all'esportazione da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'esportazione.

Tuttavia, il prelievo all'esportazione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo si applica, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo e prima delle ore 13, per un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità di tale titolo.

5. Non si applica alcun prelievo alle esportazioni effettuate per aiuti alimentari in base all'articolo 22 bis del regolamento n. 120/67/CEE.

Articolo 4

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

2. Secondo la stessa procedura sono decise, per ciascun prodotto, l'adozione e la soppressione delle misure di cui all'articolo 2.

Articolo 5

In caso d'urgenza, la Commissione può adottare le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino. Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella propria sede.

Tale decisione comporta l'applicazione delle misure adottate per i prodotti di cui trattasi a decorrere dal giorno a tal fine indicato, che deve essere posteriore alla notifica.

La decisione è applicabile per una durata massima di sette giorni.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KAMPMANN

[1] GU n. L 166 del 7. 7. 1968, pag. 2.
[2] GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.